

**REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLA VALLE SESIA
L.R. 29 giugno 2009, n. 19**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 276
del 16/10/2019**

CON IMPEGNO DI SPESA

SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: D.P.R. 357/97 E S.M.I., L.R. 19/09, ART. 43 E S.M.I.. RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE DELL'AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA VAL D'EGUA IN COMUNE DI CARCOFORO E ALTO SERMENZA VALUTAZIONE DI INCIDENZA RISPETTO ALLA Z.P.S. IT 1120027 E ALLA Z.S.C. IT 1120028.

Premesso che:

l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", istituisce l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, affidandogli in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 10 febbraio 2016 è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il Signor Ermanno De Biaggi;

con deliberazione n. 1 del 01/03/2016 del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia si sono insediati il Presidente ed il Consiglio dell'Ente stesso;

con Decreto del Presidente n. 18/2018 è stato rinnovato l'incarico di Direttore dell'Ente alla Dott.ssa Nicoletta Furno;

L'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia ha ricevuto in data 23/09/2019 prot. n. 1741 istanza tendente ad ottenere il giudizio di valutazione di incidenza relativa al rinnovo della concessione regionale dell'Azienda Faunistico-Venatoria Val d'Egua inoltrata dal proponente ed allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

L'Azienda Faunistico Venatoria Val d'Egua occupa una superficie pari a 3499 ha che ricadono per 407 ha all'interno della ZPS IT 1120027 Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba e della ZSC 11200Alta Valsesia individuati ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e della Direttiva 92/43 CE "Direttiva Habitat" per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario e per la costituzione della Rete Natura 2000 ed affidati in gestione dalla Regione Piemonte all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia con D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010 e con D.G.R. N. 23- 4798 del 20/03/2017;

I succitati siti Natura 2000 si pone l'obiettivo di tutelare ambienti e specie tipici dell'ambiente alpino, tra cui le specie di galliformi alpini e i loro habitat naturali;

Nella relazione presentata il proponente dichiara che l'attività venatoria portata avanti dall'AFV si concentra sulle specie camoscio, capriolo, cervo, cinghiale, fagiano di monte, coturnice e volpe, escludendo le specie pernice bianca e lepre variabile, il cui prelievo è peraltro vietato ai sensi dell'art.39 della l.r. n. 26 del 22/11/2015 e dalle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte attualmente vigenti;

Il proponente in merito alle finalità di gestione naturalistica dell'Azienda Faunistico-venatoria Vallone Val d'Egua dichiara di volere effettuare i seguenti interventi di miglioramento ambientale:

- riqualificazione di baite quali punti di appoggio per il monitoraggio e la gestione faunistica e venatoria e lo sviluppo di attività di ricerca scientifica da parte di Università o di turismo naturalistico: Alpe Malosso-Busacca
- realizzazione di strutture fisse (altane, postazioni) per l'osservazione e il monitoraggio della fauna: zona Priami - Rimasco;

eventuale predisposizione di siti di foraggiamento quali interventi di emergenza per i Cervidi in caso di situazioni meteorologiche invernali particolarmente selettive: zona Salee e Orello;

- periodica pulizia dei sentieri quale intervento atto a garantire, contemporaneamente, sia una migliore percorribilità per il controllo e la fruizione dei diversi settori dell'Azienda, sia il mantenimento di zone idonee a soddisfare esigenze trofiche e di sosta per numero specie: tale pratica viene e verrà effettuata ciclicamente su tutti i principali sentieri aziendali.

alla luce della Relazione presentata, si ritiene che l'attività venatoria dell'Azienda Faunistico – Venatoria Val d'Egua sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat presenti all'interno della ZSC IT1120028 Alta Valsesia e della ZPS IT 1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro Vogna Artogna Gronda e Sorba "e con gli obiettivi di conservazione dei siti stessi;

Il presente giudizio viene espresso esclusivamente sui fondi in concessione all'Azienda – Faunistico Venatoria Val d'Egua;

il presente giudizio viene espresso ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità che recepisce i disposti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visto il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

- visto l'art. 43 della L.R. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

- vista la D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010, "Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 Artt. 41 e 43. - Delega della gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte";

- vista la Convenzione per la delega della gestione dei Siti della Rete Natura 2000 "Alta Valsesia e "Val Mastallone" stipulata tra la Regione Piemonte e l'Ente di Gestione del Parco Naturale Alta Valsesia Parchi il 5 luglio 2010;
- vista la D.G.R. N. 23- 4798 del 20/03/2017 "Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Art. 41. Delega della gestione dei Siti della Rete Natura 2000 IT1120016 "Laghetto di Sant'Agostino", IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", IT1140003 "Campello Monti" e IT1140020 "Alta Val Strona e Val Segnara", all'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia";
- vista la convenzione per la delega della Z.P.S. IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda e Sorba" stipulata tra la Regione Piemonte e l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il 10/04/2017
- vista la D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte;
- vista la D.G.R. n. 26-3013 del 07/03/2016 con la quale sono state approvate le Misure di Conservazione sitespecifiche per i siti della Rete Natura 2000 IT IT1120028 Alta Valsesia e IT1120006 Val Mastallone
- considerato che la ZSC IT1120028 "Alta Valsesia" e la Z.P.S. IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda sono privi di uno specifico piano di gestione;
- visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visto l'art. 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

DETERMINA

Di esprimere per le motivazioni indicate in premessa giudizio positivo di Valutazione di incidenza per il rinnovo della concessione regionale dell'Azienda Faunistico-Venatoria Val d'Egua relativamente alla Z.P.S. IT 1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba e alla ZSC IT Alta Valsesia a condizione che vengano rispettate per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", che si intendono qui integralmente richiamati, così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016 e della D.G.R. 7 marzo 2016, n. 26-3013 L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione. consultabili all'indirizzo internet <https://www.areeprotettevallesesia.it/it/rete2000#briciole>

Si stabiliscono inoltre le seguenti prescrizioni:

il presente provvedimento ha validità di anni 5 a decorrere dalla sua adozione e pertanto entro la data di scadenza dovrà essere presentata istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, in relazione all'attività venatoria gestita dall'Azienda Agrosilvopastorale Faunistico-venatoria Vallone ed incidente direttamente ed indirettamente e alla ZPS IT 1120027 Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba;

deve essere inviato all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia entro 90 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento un cronoprogramma impegnativo degli interventi di miglioramento ambientale che prevedono tagli e diradamenti della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea ;

dovrà essere effettuata istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, per tutti gli interventi di miglioramento ambientale che prevedono tagli e diradamenti della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, che ricadono all'interno del territorio dell'Azienda ricadente all'interno di Rete Natura 2000

dovrà essere inviata all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia una relazione in merito agli interventi di miglioramento ambientali effettuati dall'Azienda in oggetto alla scadenza dei primi 30 mesi di validità del presente provvedimento.

Per quanto riguarda la realizzazione di altane eventualmente realizzate all'interno del territorio dell'Azienda ricadente all'interno di Rete Natura 2000 si ribadisce il fatto che esse potranno essere utilizzate esclusivamente per l'osservazione e il monitoraggio della fauna e dovrà essere autorizzata dal Comune di Alto Sermenza e Carcoforo in conformità con vigenti strumenti di pianificazione;

Al fine di garantire la massima tutela del gallo forcello e della coturnice il prelievo venatorio potrà essere effettuato al livello più basso di quelli indicati nella tabella di seguito riportata e individuati dal proponente nello studio di incidenza. Potranno essere valutati eventuali aggiustamenti sulla base della risposta della popolazione alle strategie di gestione, nonché agli andamenti meteo-climatici;

SPECIE	SR	% di prelievo
Gallo forcello	< 1,5	fino al 5% della consistenza
	1,5 - 2,5	fino al 10% della consistenza
	> 2,5	fino al 15% della consistenza
Coturnice delle Alpi	< 1,5	≤ prelevato nell'anno precedente
	1,5 - 2,5	fino 20% in più dell'anno precedente
	> 2,5	fino al 40% in più dell'anno precedente

I dati delle operazioni di censimento sulla fauna che sarà oggetto di prelievo venatorio e della Pernice bianca dovranno essere trasmessi all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia entro il 31 agosto di ogni anno;

Il proponente dovrà comunicare all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia i piani di prelievo venatorio e, a chiusura della stagione, il numero di capi abbattuti per ciascuna specie oggetto di prelievo.

Così come stabilito dalle dall'art. 3 lett. y ter delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte non è ammesso per l'esercizio dell'attività venatoria l'utilizzo di munizionamento al piombo all'interno del territorio dell'azienda posto all'interno di Rete Natura 2000;

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Di trasmettere i contenuti della presente determinazione al soggetto proponente (Azienda Faunistico-Venatoria Val d'Egua), alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Naturali, al Comune di Alagna Valsesia ed ai Carabinieri Forestali.

Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.

Il presente atto non esime il proponente dall'acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessario per la realizzazione dell'opera in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971 n. 1034.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Nicoletta Furno

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Nicoletta Furno)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153, comma 5, Decreto Legislativo 267/2000)

Visto parere favorevole,

Varallo,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza e ai sensi della vigente normativa, di aver provveduto alla registrazione dei seguenti impegni di spesa a carico del Bilancio 2019.

Capitolo di spesa	N. impegno	Somma impegnata
-------------------	------------	-----------------

Varallo, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Nicoletta Furno)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N° _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente di Gestione della Aree Protette della Valle Sesia in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Varallo, li

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Lì

IL DIRETTORE
Dott.ssa Nicoletta Furno